

CRO N. 1114/2025
SENT. 91/2025
R.G.P. 128/2025
RDE 57/2025



TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. n. 66-1/2024 Reg. Proc. Unit.



Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento unitario n. 66-1/2024 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

) (C.F.: FNINTN61P07I119V),
con l'assistenza dell'O.C.C., **dott.ssa VIZZI Monica,**
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale RIZZO;

letto il ricorso depositato il 17 maggio 2024 da **FINO ANTONIO (C.F.: FNINTN61P07I119V)**, con l'assistenza dell'O.C.C., **dott.ssa VIZZI Monica**, nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.L., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, dott. AMMATURO Giovanni, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 29 ottobre 2024, confermato in data 22 maggio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che, a seguito di rimodulazione del piano depositata in data 14 maggio 2025, non sono pervenute osservazioni al piano da parte dei creditori nel termine assegnato (v. relazione dell'O.C.C. del 19 giugno 2025) e che questo Giudicante ritiene di dover condividere quanto riportato dall'O.C.C. nella propria relazione del 14 maggio 2025;

- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

- visto l'art. 70 C.C.I.I.;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **FINO ANTONIO**, come da ricorso depositato il 17 maggio 2024 e rimodulato in data 14 maggio 2025;

DICHIARA

chiusa la procedura;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..

Così deciso in Brindisi, li 18/11/2025.

Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI



**ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE**
IL 25/11/2025

ALLEGATI
IL CANCELLIERE ESPERTO
DOTT. SA MINGUCCI DOTT. DOTT.

